

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

13° Anno n. L 237

28 ottobre 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 2151/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, che fissa il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati per il periodo dal 1° novembre 1970 al 31 ottobre 1971 1
- Regolamento (CEE) n. 2152/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo all'ammontare forfettario per l'olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, totalmente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità 3
- Regolamento (CEE) n. 2153/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, recante sospensione parziale del dazio autonomo della tariffa doganale comune sui gamberetti della varietà *Pandalus Platyceros Japonicus*, cotti in acqua e scorticati, anche congelati, destinati all'industria conserviera (sottovoce ex 16.05 B) 4
- Regolamento (CEE) n. 2154/70 della Commissione, del 27 ottobre 1970, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 2155/70 della Commissione, del 27 ottobre 1970, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto 7
- Regolamento (CEE) n. 2156/70 della Commissione, del 27 ottobre 1970, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 9
- Regolamento (CEE) n. 2157/70 della Commissione, del 27 ottobre 1970, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 10
- Regolamento (CEE) n. 2158/70 della Commissione, del 23 ottobre 1970, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° novembre 1970 alle uova e ai tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 11
- Regolamento (CEE) n. 2159/70 della Commissione, del 27 ottobre 1970, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino 13
- Regolamento (CEE) n. 2160/70 della Commissione, del 27 ottobre 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 1579/70 che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna 15
- Regolamento (CEE) n. 2161/70 della Commissione, del 27 ottobre 1970, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 16

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità***Commissione**

70/475/CEE :

Decisione della Commissione, del 30 settembre 1970, che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di riqualificazione professionale e di nuova sistemazione effettuate dalla « Bundesanstalt für Arbeit » e dalla « Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) » 18

70/476/CEE :

Decisione della Commissione, del 30 settembre 1970, relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di riqualificazione professionale e di nuova sistemazione effettuate dal « Ministère des anciens combattants et victimes de guerre » e dal « Ministère du travail, de l'emploi et de la population » 20

70/477/CEE :

Decisione della Commissione, del 30 settembre 1970, che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dal « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » e da vari enti italiani 22

70/478/CEE :

Decisione della Commissione, del 30 settembre 1970, relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal « Ministero dell'interno », dal « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » e dall'« Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG) » 25

70/479/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 ottobre 1970, che fissa il prezzo minimo per la vendita all'asta dei semi di girasole prevista dal regolamento (CEE) n. 1895/70 27

70/480/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 ottobre 1970, relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per la sesta gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1734/70 28

70/481/CEE :

Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1970, che dispensa la Repubblica francese dall'applicazione, per certe specie, della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra 29

70/482/CEE :

Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1970, che annulla la trentasettesima gara particolare di burro effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/69 30

70/483/CEE :

Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1970, che annulla la terza gara particolare di latte scremato in polvere effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1680/70 31

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2151/70 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1970

che fissa il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati per il periodo dal 1° novembre 1970 al 31 ottobre 1971

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE prevede la fissazione di un prezzo di base per i suini macellati valido a decorrere dal 1° novembre e la determinazione della qualità tipo cui tale prezzo si riferisce;

considerando che per la fissazione del prezzo di base deve essere tenuto conto del prezzo limite e del prelievo applicabili nel trimestre che inizia il 1° agosto; che la somma del prezzo limite e del prelievo applicabili a decorrere dal 1° agosto 1970 ammonta a 73,8113 unità di conto;

considerando che è necessario fissare tale prezzo ad un livello che contribuisca a garantire la stabilizzazione dei corsi sui mercati, senza determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2116/69⁽⁴⁾ ha fissato il prezzo di base per il periodo dal 1° novembre 1969 al 31 ottobre 1970 a 75 unità di conto per 100 chilogrammi; che tale prezzo è

valido per una qualità tipo definita in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino determinata dal regolamento n. 211/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽⁵⁾;

considerando che una nuova tabella è stata determinata dal regolamento (CEE) n. 2108/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽⁶⁾; che occorre definire la qualità tipo secondo la nuova tabella; che la qualità delle carcasse della classe II di tale tabella è quella che meglio risponde alla qualità tipo finora considerata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2116/69; che il valore della classe II della nuova tabella supera tuttavia del 2% circa quello dell'attuale qualità tipo;

considerando che, in particolare per consentire a parità di qualità lo stesso sostegno dei prezzi delle carni suine, è necessario procedere ad un aumento del prezzo di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° novembre 1970 al 31 ottobre 1971, il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è fissato a 77,25 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

La qualità tipo è la qualità delle carcasse di suino della classe II della tabella comunitaria di classi-

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7.1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 129 del 26.10.1970, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 271 del 29.10.1969, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. 135 del 30.6.1967, pag. 2872/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 234 del 23.10.1970, pag. 1.

ficazione delle carcasse di suino determinata dal regolamento (CEE) n. 2108/70, escluse quelle di peso inferiore a 70 chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chilogrammi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

REGOLAMENTO (CEE) N. 2152/70 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1970

relativo all'ammontare forfettario per l'olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, totalmente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, anticipando l'armonizzazione delle politiche agrarie, è opportuno assicurare lo sviluppo degli scambi di olio d'oliva tra la Comunità e la Grecia, tenuto conto delle disponibilità di olio d'oliva sul mercato ellenico e su quello della Comunità, nonché delle possibilità di smaltimento di detto prodotto;

considerando che l'ammontare forfettario deve essere determinato tenendo conto, da un lato, del volume attuale degli scambi tra la Comunità e la Grecia e, dall'altro, delle prospettive di evoluzione di questi due mercati;

considerando che l'ammontare forfettario deve rappresentare una percentuale del prezzo indicativo di mercato sufficiente per assicurare agli oli greci una posizione preferenziale sul mercato della Comunità rispetto agli oli dei paesi terzi; che, tuttavia, detto ammontare deve essere fissato ad un livello tale

da non pregiudicare il conseguimento del prezzo indicativo di mercato per la produzione comunitaria;

considerando che l'ammontare forfettario fissato per le campagne durante le quali i prezzi sul mercato ellenico hanno consentito l'esportazione di olio dalla Grecia verso la Comunità, ha assicurato tale preferenza, senza peraltro creare difficoltà per lo smercio della produzione comunitaria; che occorre pertanto mantenere invariato detto ammontare per la campagna 1970/1971;

considerando che si è proceduto alla consultazione della Grecia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 162/66/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1970/1971 l'ammontare forfettario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 162/66/CEE è fissato a 0,5 unità di conto per 100 chilogrammi di prodotto importato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MÖLLER

⁽¹⁾ GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2153/70 DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 1970

recante sospensione parziale del dazio autonomo della tariffa doganale comune sui
gamberetti della varietà *Pandalus Platiceros Japonicus*, cotti in acqua e scorticati, anche
congelati, destinati all'industria conserviera (sottovoce ex 16.05 B)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per far fronte al fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità, è necessario sospendere il dazio autonomo della tariffa doganale comune su taluni gamberetti,

Articolo 1

Il dazio autonomo della tariffa doganale comune sui gamberetti della varietà *Pandalus Platiceros Japonicus*, cotti in acqua e scorticati, anche congelati, destinati all'industria conserviera, della sottovoce ex 16.05 B, è sospeso al livello del 10 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1970.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

REGOLAMENTO (CEE) N. 2154/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1970

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1539/70⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1539/70 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 1° 8. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 ottobre 1970 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Unità di conto per tonnellata |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 46,58 |
| 10.01 B | Frumento duro | 51,73 ⁽¹⁾ |
| 10.02 | Segala | 41,43 |
| 10.03 | Orzo | 26,79 |
| 10.04 | Avena | 13,35 |
| 10.05 A | Granturco, ibrido, destinato alla semina | 27,14 ⁽²⁾ |
| 10.05 B | Granturco altro | 27,14 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 |
| 10.07 C | Sorgo e durra | 24,68 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento (grano) e di frumento segalato | 51,80 |
| 11.01 B | Farine di segala | 68,39 |
| 11.02 A Ia | Semole e semolini di frumento (grano duro) | 89,85 |
| 11.02 A Ib | Semole e semolini di frumento (grano tenero) | 55,74 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2155/70 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1970
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1593/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 ottobre 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Corrente 10 | 1° term. 11 | 2° term. 12 | 3° term. 1 |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 0,85 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0,75 | 0,75 | 0 |
| 10.05 A | Granturco, ibrido, destinato alla semina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 10.07 C | Sorgo e durra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 D | Non nominati | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Corrente 10 | 1° term. 11 | 2° term. 12 | 3° term. 1 | 4° term. 2 |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0,151 | 0,151 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0,113 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 0 | 0 | 0,132 | 0,132 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2156/70 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1970
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2116/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 234 del 23. 10. 1970, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 ottobre 1970 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | <i>(u.c. / t)</i> | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Corrente 10 | 1° term. 11 | 2° term. 12 | 3° term. 13 |
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 C | Sorgo e durra | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2157/70 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1970

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/70, ai dati di cui la Commissione dispone

attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1970.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 14.

ALLEGATO

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Importo del prelievo <small>(u.c. / 100 kg)</small> |
|--------------------------------------|--|--|
| 17.01 | Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : | |
| | A. denaturati : | |
| | I. zucchero bianco | 15,67 |
| | II. zucchero greggio | 12,07 ⁽¹⁾ |
| | B. non denaturati : | |
| | I. zucchero bianco | 15,67 |
| | II. zucchero greggio | 12,07 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1970

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° novembre 1970 alle uova e ai tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento n. 122/67/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 204/69, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1970.

considerando che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, nel determinare tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento delle industrie trasformatrici per i prodotti di base considerati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti dei paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha formulato alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° novembre 1970 ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento n. 122/67/CEE sono fissati secondo quanto esposto nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽²⁾ GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 23 ottobre 1970 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° novembre 1970 alle uova e ai tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | Tasso delle restituzioni, in u.c./100 kg |
|--------------------------------------|---|--|
| 04.05 | <p>Uova di volatili e tuorli d'uovo, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no :</p> <p>A. Uova in guscio, fresche o conservate :</p> <p>I. Uova di volatili da cortile :</p> <p>b) altre (non da cova) :</p> <p>— in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina liquida o congelata</p> <p>— in caso di esportazione sotto forma di altre merci</p> <p>B. Uova sgusciate e tuorli d'uovo :</p> <p>I. atte ad usi alimentari :</p> <p>a) Uova sgusciate :</p> <p>ex 1. Essiccate, non zuccherate</p> <p>ex 2. altre, non zuccherate</p> <p>b) Tuorlo d'uovo :</p> <p>ex 1. liquido, non zuccherato</p> <p>ex 2. congelato, non zuccherato</p> <p>ex 3. essiccato, non zuccherato</p> | <p>13,05</p> <p>13,05</p> <p>48,72</p> <p>13,33</p> <p>23,44</p> <p>25,05</p> <p>49,41</p> |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2159/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1970

che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1184/70 ⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della settimana precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1° 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 25. 6. 1970, pag. 15.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

| Tipo | u.c. per grado/hl | Tipo | u.c. per grado/hl |
|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| R I | | A I | |
| Béziers | 1,262 | Bordeaux | nessuna quotazione |
| Montpellier | 1,250 | Montpellier | 1,260 |
| Narbonne | 1,291 | Nantes | 0,882 |
| Nîmes | 1,273 | Cagliari | nessuna quotazione |
| Perpignan | 1,278 | Lecce | nessuna quotazione |
| Asti | nessuna quotazione | Ravenna (Lugo, Faenza) | 1,120 |
| Lecce | 1,200 | Roma | 1,152 |
| Pescara | 1,088 | Trapani (Alcamo) | 1,144 |
| Reggio Emilia | 1,355 | Treviso | 1,320 |
| Treviso | 1,176 | | |
| Verona (per i vini locali) | 1,232 | | |
| R II | | | u.c./hl |
| Bari | nessuna quotazione | A II | |
| Barletta | nessuna quotazione | Rheinfalz (Oberhaardt) | 13,66 |
| Cagliari | nessuna quotazione | Rheinhessen (Hügelland) | 16,39 |
| Lecce | 1,248 | La regione viticola della Mosella lussem- burghese | 40,00 |
| Taranto | 1,192 | | |
| | u.c./hl | A III | |
| R III | | Mosel | nessuna quotazione |
| Rheinfalz | 10,93 | Rheingau | 27,32 |
| Rheinhessen (Hügelland) | 10,93 | La regione viticola della Mosella lussem- burghese | nessuna quotazione |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2160/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1579/70 che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1579/70 della Commissione, del 4 agosto 1970, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1786/70⁽⁴⁾, prevede il rilascio di un titolo particolare per la concessione della restituzione all'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna ;

considerando che, in riguardo alla particolarità del regime d'esportazione dei prodotti di cui si tratta, l'articolo 6 bis di tale regolamento prevede che gli Stati membri informino immediatamente la Commis-

sione quando una richiesta di rilascio di un titolo particolare per i formaggi Edam, Gouda e similari è presentata all'organismo emittente ;

considerando che è possibile rinunciare a tale informazione dopo l'entrata in vigore, il 1° ottobre 1970, dell'accordo firmato il 29 giugno 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna⁽⁵⁾ ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1579/70 viene soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 5. 8. 1970, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 2. 9. 1970, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2161/70 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1970
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1418/70 ⁽³⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1418/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1970.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
 S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1^o. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 ottobre 1970 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 28 ottobre 1970 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

| | Colza e ravizzone | Girasole |
|--|-------------------|----------|
| Importo dell'integrazione | 6,630 | 4,375 |
| Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata : | | |
| — per il mese di ottobre 1970 | 6,630 | 4,375 |
| — per il mese di novembre 1970 | 6,860 | 4,310 |
| — per il mese di dicembre 1970 | 7,090 | 4,488 |
| — per il mese di gennaio 1971 | 7,470 | 4,687 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2162/70 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1970

che modifica la restituzione all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e di girasole⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 845/68⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1962/70⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2139/70⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 1962/70, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1962/70 modificato, sono modificate conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

2. Non è fissata restituzione per i prodotti di cui al paragrafo precedente e non riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1970.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 ottobre 1970 che modifica la restituzione all'esportazione per i semi oleosi

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Importo della restituzione <small>(m.c. / 100 kg)</small> |
|--------------------------------------|---|--|
| ex 12.01 | 1. Semi di colza e ravizzone 2. Semi di girasole | 6,500 0 |

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 152 del 1° 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 216 del 1° 10. 1970, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 235 del 24. 10. 1970, pag. 14.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1970

che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di riqualificazione professionale e di nuova sistemazione effettuate dalla « Bundesanstalt für Arbeit » e dalla « Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) »

(Fascicoli FSE nn. 6664, 6713, 6720, 6781, 6791, 6823, 6824, 6897, 68101, 6947, 6948, 6953, 6992, 6993, 69100)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/475/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 125,
visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare gli articoli 25 e 29,
visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo ⁽³⁾,
viste le richieste del 6 dicembre 1966, del 1° giugno e del 14 dicembre 1967, del 10 giugno e del 4 dicembre 1968, del 20 giugno e del 9 dicembre 1969, presentate dalla Repubblica federale di Germania al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative a operazioni di riqualificazione professionale (importo totale richiesto

18.205.125,34 DM) e di nuova sistemazione (importo totale richiesto 383.146,85 DM),

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 ⁽⁴⁾, e la decisione del 18 dicembre 1969 ⁽⁵⁾, relativa all'aggiornamento di detto elenco, visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 2 luglio 1970,

considerando che, conformemente agli articoli 1, 3 e 6 del regolamento n. 9, le richieste in questione riguardano operazioni di riqualificazione professionale e di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità e a spese della « Bundesanstalt für Arbeit » e della « Bundesversicherungsanstalt für Angestellte », organismi che figurano nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del suddetto regolamento, e che l'importo complessivo richiesto per dette operazioni è suddiviso nel modo seguente :

| Ente | Importo richiesto | |
|---|--------------------------------|--------------------|
| | riqualificazione professionale | nuova sistemazione |
| 1. Bundesanstalt für Arbeit | 13.106.543,73 DM | 382.497,16 DM |
| 2. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) | 5.098.581,61 DM | 649,69 DM |

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

⁽³⁾ GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

⁽⁴⁾ GU n. 8 del 1° 2. 1962, pag. 144/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 6 del 9. 1. 1970, pag. 27.

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dagli articoli 20 e 21 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1965 e il 31 dicembre 1968 inclusi, sono state validamente presentate entro i termini fissati dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

considerando che dall'esame delle suddette richieste e dalla verifica dei loro elementi di fatto e contabili è risultato che tali richieste sono conformi alle condizioni prescritte dalla regolamentazione vigente, con la riserva tuttavia che, nella richiesta del 9 dicembre 1969 relativa alla « Bundesversicherungsanstalt für Angestellte » (operazioni di riqualificazione professionale, fascicolo FSE n. 6993), nella distinta delle spese figura indebitamente, per un errore di calcolo, una somma di 50,00 DM, somma che deve quindi essere detratta dall'importo richiesto ;

considerando, di conseguenza, che deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo per le spese sostenute dagli enti summenzionati, previa detrazione di un importo di 50,00 DM, e che l'importo del contributo da concedere è fissato in DM 18.588.272,19 (18.205.125,34 DM + 383.146,85 DM) — 50,00 DM = 18.588.222,19 DM ;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 2 luglio 1970, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica federale di Germania per spese sostenute dagli organismi menzionati all'articolo 2, concernenti operazioni di riqualificazione professionale e di nuova sistemazione effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1965 e il 31 dicembre 1968 inclusi, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo di 18.588.222,19 DM. La parte di richieste eccedente tale importo non è conforme a queste disposizioni.

Articolo 2

Il contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica federale di Germania a favore degli organismi qui appresso indicati è fissato in DM 18.588.222,19 (pari a 5.078.749,23 unità di conto), ripartiti come segue :

| Ente | Contributo concesso | |
|---|---|------------------------------------|
| | riqualificazione professionale | nuova sistemazione |
| 1. Bundesanstalt für Arbeit | 13.106.543,73 DM (3.581.022,88 u.c.) | 382.497,16 DM (104.507,42 u.c.) |
| 2. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) | 5.098.531,61 DM (1.393.041,42 u.c.) | 649,69 DM (177,51 u.c.) |
| Totale | 18.205.075,34 DM (4.974.064,30 u.c.) | 383.146,85 DM (104.684,93 u.c.) |

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1970

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di riqualificazione professionale e di nuova sistemazione effettuate dal « Ministère des anciens combattants et victimes de guerre » e dal « Ministère du travail, de l'emploi et de la population »

(Fascicoli FSE nn. 6960, 69106, 7005)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/476/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione relativo alle modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo ⁽³⁾,

viste le richieste dell'11 luglio e del 15 dicembre 1969 e del 5 marzo 1970, presentate dalla Repubblica francese al fine di ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per spese relative a operazioni di riqualificazione professionale (importo richiesto 1.280.200,82 FF) e di nuova sistemazione (importo richiesto 295.479,38 FF),

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 2 luglio 1970,

considerando che, conformemente agli articoli 1, 3 e 6 del regolamento n. 9, le richieste di cui trattasi riguardano operazioni di riqualificazione professionale effettuate sotto la responsabilità e a spese del « Ministère des anciens combattants et victimes de guerre » nonché operazioni di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità e a spese del « Ministère du travail, de l'emploi et de la population »,

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dagli articoli 20 e 21 del regolamento n. 9 e si riferiscono ad operazioni effet-

tuate durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1967 e il 31 luglio 1968 incluso, sono state validamente presentate entro il termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

considerando che dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi di fatto e contabili è risultato che le richieste stesse sono conformi alle condizioni previste dalla regolamentazione vigente ;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dai summenzionati ministeri e che l'importo del contributo da concedere è fissato in FF 1.575.680,20 (1.280.200,82 FF + 295.479,38 FF) ;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 2 luglio 1970, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica francese per spese sostenute dal « Ministère des anciens combattants et victimes de guerre » e dal « Ministère du travail, de l'emploi et de la population », concernenti operazioni di riqualificazione professionale e di nuova sistemazione effettuate durante il periodo compreso fra il 1° gennaio 1967 e il 31 luglio 1968 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo di 1.575.680,20 FF.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica francese è fissato in FF 1.575.680,20 (pari a 283.692,16 unità di conto), così ripartiti :

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.⁽³⁾ GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

| | |
|--|--------------------------------------|
| — « Ministère des anciens combattants et victimes de guerre » (rééducation professionnelle) | 1.280.200,82 FF (230.492,80 u.c.) |
| — « Ministère du travail, de l'emploi et de la population » (réinstallation) | 295.479,38 FF (53.199,36 u.c.) |

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1970

che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dal « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » e da vari enti italiani

(Fascicoli FSE nn. 6859, 6872, 68115, 6910, 6912, 6913, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6936, 6962, 6970, 6971, 6974, 6984, 6985, 6986, 6987, 6989, 69116, 69117, 69123)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(70/477/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo ⁽³⁾,

viste le richieste del 26 giugno, 14 novembre e 12 dicembre 1968, 24 aprile, 20 e 22 maggio, 1° giugno, 27 ottobre, 12, 18 e 20 novembre, 2, 5, 18 e 19 dicembre 1969, presentate dalla Repubblica italiana al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un con-

tributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo complessivo di Lit. 4.920.976.897,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 ⁽⁴⁾ e le decisioni del 28 marzo 1963 ⁽⁵⁾ e dell'11 marzo 1969 ⁽⁶⁾ relative all'aggiornamento del suddetto elenco,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 2 luglio 1970,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9 le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico dell'amministrazione e degli enti pubblici indicati qui di seguito :

| <i>Servizio o ente</i> | <i>Importo richiesto</i> |
|--|--------------------------|
| 1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale | Lit. 4.592.978.181 |
| 2. Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) | Lit. 10.444.847 |
| 3. Automobile club d'Italia (ACI) | Lit. 30.444.243 |
| 4. EFIM — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera | Lit. 81.158.900 |
| 5. Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIIP) | Lit. 13.181.129 |
| 6. Ente nazionale idrocarburi (ENI) | Lit. 65.258.942 |
| 7. Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) | Lit. 115.643.290 |
| 8. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Lit. 4.950.406 |
| 9. Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (INIASA) | Lit. 3.149.344 |
| 10. Opera nazionale per gli invalidi di guerra | Lit. 3.767.615 |

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

⁽³⁾ GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

⁽⁴⁾ GU n. 8 del 1° 2. 1962, pag. 144/62.

⁽⁵⁾ GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.

⁽⁶⁾ GU n. L 88 dell'11. 4. 1969, pag. 8.

considerando che, eccezione fatta per l'Amministrazione statale indicata nell'elenco che precede al n. 1, gli enti menzionati ai numeri da 2 a 10 sono tutti iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui al suddetto articolo;

considerando che tali richieste, che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9, concernono operazioni terminate nel periodo dal 16 giugno 1966 al 19 dicembre 1968 incluso e sono state validamente presentate nel termine fissato dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame della parte ricevibile delle richieste nonché dalla verifica dei suoi elementi di fatto e contabili risulta che tale parte è conforme alle prescrizioni della regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia di quanto segue:

- a) Nelle richieste relative all'« Automobile club d'Italia (ACI) » taluni lavoratori non risultavano rioccupati dopo la fine del corso secondo le condizioni previste al capoverso 3 dell'articolo 4 del regolamento n. 9, mentre per taluni altri lavoratori la prova della rioccupazione ai sensi del predetto articolo non è stata fornita; questi casi non possono quindi formare oggetto del contributo;
- b) Nelle richieste relative all'« Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIIP) » taluni lavoratori non soddisfacevano a tutte le condizioni previste all'articolo 2 del regolamento n. 9, sia che non avessero ancora raggiunto, all'inizio del corso, l'età di anni 16 richiesta dall'articolo 2, sia che, di età compresa fra i 16 ed i 18 anni, non fossero stati iscritti, prima del corso e per una durata minima di 3 mesi consecutivi, presso un ufficio di collocamento in qualità di richiedenti un'occupazione, conformemente al 2° capoverso del predetto articolo 2; inoltre, per taluni altri lavoratori, non risultava la prova del reimpiego ai sensi dell'articolo 4; questi casi non possono quindi formare oggetto di contributo del Fondo;

considerando che al numero di casi summenzionato — le cui percentuali sono state determinate di volta in volta in proporzione ai risultati delle verifiche per

sondaggio effettuate in conformità alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione — corrisponde, nelle richieste relative all'« Automobile club d'Italia (ACI) » un importo di Lit. 11.708.856 (vale a dire il 38,46 % del totale richiesto), e in quelle dell'« Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIIP) » un importo di lire 8.787.859 (vale a dire il 66,67 % del totale richiesto); importi che debbono essere defalcati dai totali richiesti;

considerando che, di conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo per le spese sostenute dall'Amministrazione di Stato e dagli enti di diritto pubblico prima menzionati, previa detrazione di un importo totale di Lit. 20.496.715 (Lit. 11.708.856 + Lit. 8.787.859) e che l'importo del contributo da concedere risulta fissato in lire 4.920.976.897 — Lit. 20.496.715 = Lit. 4.900.480.182;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 2 luglio 1970, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana tendenti ad ottenere la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo alle spese sostenute dall'amministrazione e dagli enti indicati all'articolo 2, per operazioni di riqualificazione terminate nel periodo dal 16 giugno 1966 al 19 dicembre 1968 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo di Lit. 4.900.480.182. La parte di richieste eccedente tale importo non è conforme a queste disposizioni.

Articolo 2

Il contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica italiana a favore dell'amministrazione e degli enti sotto indicati è stabilito in Lit. 4.900.480.182 (equivalente a 7.840.768,29 unità di conto), ripartito come segue:

| <i>Servizio o ente</i> | <i>Contributo concesso</i> |
|--|----------------------------|
| 1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale | Lit. 4.592.978.181 |
| 2. Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) | Lit. 10.444.847 |
| 3. Automobile club d'Italia (ACI) | Lit. 18.735.387 |
| 4. EFIM — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera | Lit. 81.158.900 |
| 5. Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIIP) | Lit. 4.393.270 |

| | | |
|--|------|-------------|
| 6. Ente nazionale idrocarburi (ENI) | Lit. | 65.258.942 |
| 7. Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) | Lit. | 115.643.290 |
| 8. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Lit. | 4.950.406 |
| 9. Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (INIASA) | Lit. | 3.149.344 |
| 10. Opera nazionale per gli invalidi di guerra | Lit. | 3.767.615 |

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1970

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal « Ministero dell'interno », dal « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » e dall'« Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG) »

(Fascicoli FSE nn. 6903, 6904, 6908, 6932, 6957, 6959, 6964, 6966, 6967, 6968, 6988)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(70/478/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio ⁽²⁾ ed in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione relativo alle modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo ⁽³⁾,

viste le richieste del 20 marzo, 18 aprile, 3 e 24 giugno, 2 luglio, 20 ottobre, 10 e 12 novembre e 2 dicembre 1969, presentate dalla Repubblica italiana al fine di ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per delle spese relative ad operazioni di nuova sistemazione per un importo totale di Lit. 9.678.425,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 ⁽⁴⁾,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 2 luglio 1970,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste di cui trattasi concernono operazioni di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico del « Ministero dell'interno » (importo richiesto Lit. 3.931.130), del « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (importo richiesto Lit. 234.140) e dell'« Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG) », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'ar-

ticolo 18 del suddetto regolamento (importo richiesto Lit. 5.513.155);

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e che si riferiscono ad operazioni effettuate durante il periodo dal 1° aprile 1967 al 27 novembre 1968 incluso, sono state validamente presentate entro il termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che, dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei relativi elementi di fatto e contabili, è risultato che le richieste stesse soddisfano alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione, con riserva, tuttavia, di quanto segue:

- a) In seguito ad errore di calcolo, sono stati omessi i seguenti importi: Lit. 86.438 nelle richieste presentate dal « Ministero dell'interno » e Lit. 500 nelle richieste presentate dal « Ministero del lavoro e della previdenza sociale »; tali somme sono da aggiungere agli importi richiesti;
- b) Nelle richieste presentate dal « Ministero del lavoro e della previdenza sociale », un lavoratore non soddisfaceva alle condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento n. 9 in quanto non risultava iscritto, prima della sua nuova sistemazione, presso un ufficio di collocamento in qualità di richiedente un'occupazione e privo di qualunque impiego dipendente o indipendente, conformemente a detto articolo, mentre per un altro lavoratore non risultava il reimpiego, dopo la nuova sistemazione, nelle condizioni previste dall'articolo 7, capoverso 3, del detto regolamento; questi due casi, che nelle richieste in questione comportano un totale di Lit. 2.900, non possono quindi formare oggetto di contributo del Fondo;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dal « Ministero dell'interno », dal « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » e

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

⁽³⁾ GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

⁽⁴⁾ GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

dall'« ONIG » tenendo conto delle osservazioni di cui sopra e che l'importo del contributo da concedere da parte del Fondo è quindi stabilito in Lit. 9.678.425 + Lit. 86.438 + Lit. 500 — Lit. 2.900 = Lit. 9.762.463 ;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 2 luglio 1970, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi sopra indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica italiana per delle spese sostenute dal « Ministero dell'interno », dal « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » e dall'« Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG) », concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate durante il periodo 1° aprile 1967/27 novembre 1968 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza dell'importo di Lit. 9.762.463.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica italiana a beneficio dei ministeri e dell'ente sotto indicati è fissato in Lit. 9.762.463 (equivalenti a 15.619,94 unità di conto), così ripartito :

| <i>Servizio o ente</i> | <i>Contributo concesso</i> |
|--|----------------------------|
| 1. Ministero dell'interno | Lit. 4.017.568 |
| 2. Ministero del lavoro e della previdenza sociale | Lit. 231.740 |
| 3. Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG) | Lit. 5.513.155 |

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1970

che fissa il prezzo minimo per la vendita all'asta dei semi di girasole prevista dal regolamento (CEE) n. 1895/70

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/479/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1895/70 della Commissione, del 18 settembre 1970, che fissa le condizioni per la vendita all'asta di semi di girasole detenuti dall'organismo d'intervento francese ⁽³⁾, quest'organismo ha bandito un'asta per circa 500 tonnellate di semi suddetti ;

considerando che l'articolo 5 del summenzionato regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, venga fissato un prezzo minimo di vendita ;
considerando che, in base alle offerte presentate ed in relazione alla situazione di mercato, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello di cui in appresso ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il prezzo minimo di vendita, previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1895/70, è fissato in 96,187 FF per 100 kg di semi della qualità tipo.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 19. 9. 1970, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1970

relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per la sesta gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1734/70

(70/480/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1734/70 della Commissione, del 26 agosto 1970, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di zucchero bianco ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni alla esportazione dello zucchero ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2488/69 ⁽⁵⁾, un importo massimo della restituzione è fissato per la gara parziale in causa entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e sulla base delle offerte ricevute ; che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità

di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero ; che in base a tali criteri, per la sesta gara parziale è opportuno fissare l'importo massimo al livello di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la sesta gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1734/70, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 12,159 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1970.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1970

che dispensa la Repubblica francese dall'applicazione, per certe specie, della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/481/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁾ e precisamente il suo articolo 22,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica francese,

considerando che nessuna semente delle specie di arachide, di comino, di cotone, di ricino, di sesamo e di soia è stata importata o commercializzata normalmente nel passato nella Repubblica francese, e che inoltre nessun controllo di tali sementi è stato sollecitato o effettuato a tutt'oggi;

considerando che fino a quando queste condizioni permangono è opportuno dispensare la Repubblica francese dall'applicazione delle disposizioni della direttiva predetta per le specie in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente delle sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è dispensata dall'applicazione della direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969 relativa alla commercializzazione delle sementi e piante oleaginose e da fibra per quanto riguarda le specie elencate qui di seguito:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| a) <i>Arachis hypogaea</i> L. | Arachide |
| b) <i>Carum carvi</i> L. | Comino |
| c) <i>Gossypium</i> sp. | Cotone |
| d) <i>Ricinus communis</i> L. | Ricino |
| e) <i>Sesamum orientale</i> L. | Sesamo |
| f) <i>Soia hispida</i> L. | Soia |

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(¹) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1970

che annulla la trentasettesima gara particolare di burro effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/69

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(70/482/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1659/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a delle aste permanenti per il burro d'ammasso in possesso degli organismi d'intervento, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 1033/69 e che pone termine alle aste permanenti di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1431/70⁽⁶⁾, detti organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per alcuni quantitativi di burro in loro possesso ;

considerando che tale gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n.

1449/70⁽⁸⁾ ; che l'articolo 11 di tale regolamento prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita o deciso di non dar seguito alla gara ;

considerando che, tenuto conto delle offerte presentate per la trentasettesima gara particolare e della situazione dei mercati, è opportuno annullare la gara in oggetto ;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La trentasettesima gara particolare, effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1659/69 e il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 13 ottobre 1970, è annullata.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

(5) GU n. L 211 del 23. 8. 1969, pag. 16.

(6) GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 19.

(7) GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.

(8) GU n. L 161 del 23. 7. 1970, pag. 19.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1970

che annulla la terza gara particolare di latte scremato in polvere effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1680/70

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(70/483/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a titolo del regolamento (CEE) n. 1680/70 della Commissione, del 18 agosto 1970, relativo ad una gara permanente per il latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2039/70 ⁽⁴⁾, detti organismi hanno indetto una gara permanente per alcuni quantitativi di latte scremato in polvere in loro possesso ;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, è fissato un prezzo minimo di vendita o si decide di non procedere alla gara ;

considerando che dovranno essere apportate alcune modifiche alle condizioni di vendita mediante gara del latte scremato in polvere ; che, d'altra parte, te-

nuto conto della situazione del mercato e del numero esiguo di offerte presentate per la terza gara, non è opportuno procedere alla gara suddetta ; che è quindi opportuno annullare la gara in oggetto ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1.

La terza gara particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1680/70, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 13 ottobre 1970, è annullata.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1967, pag. 13.

⁽¹⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 19. 8. 1970, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 226 del 13. 10. 1970, pag. 8.

STUDI — SERIE « INDUSTRIA »

8240 — N. 1

L'INDUSTRIA ELETTRONICA DEI PAESI DELLA COMUNITÀ E GLI INVESTIMENTI AMERICANI

1969, 171 pagine (tedesco, francese, italiano, olandese)

Prezzo di vendita : FB 180,— ; Lit. 2.250.

Nel luglio 1966 la Commissione aveva chiesto all'ufficio informazioni e previsioni economiche (BIPE) di Parigi una relazione in merito alla situazione dell'industria elettronica dei paesi della CEE nei confronti degli investimenti americani.

Il documento, che viene appunto pubblicato oggi, è costituito da due parti :

La prima contiene uno studio comparato delle industrie elettroniche comunitarie e di quelle americane. Si procede all'analisi del livello e dello sviluppo di esse in ognuno dei paesi, sia dal punto di vista globale e che per tipo di prodotto. Dal raffronto delle rispettive strutture industriali risultano sensibili differenze nella concentrazione, nelle dimensioni e nella specializzazione dei gruppi esistenti. Tali differenze sono giustificabili ove si confrontino i due fattori di crescita delle imprese del settore : gli sbocchi interni, pubblici e privati, e quelli esteri.

Nella seconda parte, dopo un esame preliminare sull'andamento degli scambi, in particolare di quelli tra gli Stati Uniti e la Comunità, si affronta il problema degli investimenti americani nell'industria elettronica comunitaria. Dall'analisi statistica del fenomeno è possibile rilevare l'orientamento prevalente sia a livello globale che per le singole categorie di materiale. Le macchine elettroniche e le calcolatrici sono trattate in capitoli separati ; è proprio in tali settori che si avverte in modo del tutto particolare la penetrazione americana. Il documento si conclude con uno studio sulle motivazioni degli investimenti, motivazioni che possono essere raggruppate in tre categorie : l'influenza dei costi di produzione, le incidenze del mercato comune e le necessità tecniche e commerciali.

La relazione è completata da quattro allegati :

Il primo opera un raffronto tra le spese di ricerca e sviluppo destinate all'industria elettronica rispettivamente negli Stati Uniti e nei paesi della CEE.

Il secondo contiene alcune tabelle indicanti la partecipazione americana alle società europee.

Il terzo allegato tratta, in base alle statistiche disponibili, il problema del comportamento dell'industria elettronica di fronte agli investimenti americani, con riferimento ad ognuno dei sei Stati della CEE.

L'ultimo è sostituito da una nota sul metodo.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.

